

---

**ADiM BLOG**  
**Dicembre 2023**  
**OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA**

---

Corte europea dei diritti umani, sentenze del 16 novembre 2023

*A.E. e T.B. c. Italia*, ric. N. 18911/17, 18959/17;

*W.A. et al c. Italia*, ric. n. 18787/17.

***Al di là della frontiera: la Corte EDU condanna nuovamente l'Italia per il trattamento dei migranti irregolari durante la "crisi" del 2015***

***Francesca Rondine***

Assegnista di ricerca in diritto internazionale

Università degli studi di Napoli l'Orientale

***Parole chiave***

*Ventimiglia – hotspot – trattenimento – respingimento – identificazione*

***Abstract***

*Con le sentenze in commento, la Corte condanna nuovamente l'Italia per la gestione dei "flussi misti" durante la c.d. "crisi migratoria" iniziata nel 2015. Le vicende riguardano le operazioni di "alleggerimento della frontiera" in diversi luoghi, al confine con la Francia, nell'hotspot di Taranto e nel CPR di Torino. I fatti in causa restituiscono un quadro tanto complesso quanto preoccupante, che non si limita al trattenimento e alle condizioni presso le strutture hotspot. La decisione, che si somma a quelle immediatamente precedenti riguardanti le stesse strutture, mostra come le violazioni dei diritti fondamentali dei migranti possano aver luogo in diverse fasi dell'arrivo sul territorio.*

## A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

### 1. Introduzione

Con i due casi in commento, la Corte si esprime su un particolare fenomeno che ha caratterizzato negli ultimi anni la gestione delle migrazioni, in particolare nel 2015 a seguito della c.d. “crisi migratoria”: quello che vede i migranti in arrivo alla frontiera trasferiti da un punto del paese all’altro a seconda delle esigenze delle autorità, quali ad esempio, l’identificazione e l’allontanamento. Gli spostamenti sarebbero stati motivati, *illo tempore*, dalla necessità di alleggerire la pressione alle frontiere e nelle zone di confine.

I fatti contestati si svolgevano in diversi punti della penisola e riguardavano, nel primo caso ([A.E. e T.B. c. Italia](#)), l’arresto dei ricorrenti, il loro trasferimento da Ventimiglia presso l’hotspot di Taranto, nonché, infine, il tentato respingimento e le relative modalità di implementazione, di cui si darà conto in seguito. Nel secondo caso ([W.A. et al c. Italia](#)), i ricorrenti contestavano invece l’avvenuto respingimento, condotto, a loro parere, in assenza di una valutazione adeguata dei rischi che essi avrebbero corso in caso di rientro in Sudan.

### 2. I fatti origine della causa e la sentenza della Corte

I ricorrenti sono nove cittadini sudanesi giunti in Italia via mare. Nel primo caso, trattasi di un gruppo di quattro persone, transitate in vari punti della costa italiana. Nel secondo caso, il gruppo è composto da cinque ricorrenti, condotti in Italia a seguito di salvataggio in mare da parte della marina italiana. Alcuni componenti del gruppo erano passati attraverso diversi hotspot e tutti e 9 i ricorrenti erano stati poi trasferiti a Ventimiglia presso il centro della Croce Rossa ivi operante.

I ricorrenti del primo caso riferiscono che tra il 17 e il 19 agosto, giunti a Ventimiglia, le autorità li hanno arrestati e forzatamente condotti presso una stazione di polizia, dove sono stati perquisiti e costretti a denudarsi, stato in cui sono rimasti per circa 10 minuti, fino a che non sono stati fotosegnalati e costretti a lasciare le impronte digitali. In seguito, le autorità li hanno fatti salire su un bus, senza fornire loro dettagli e informazioni circa il luogo verso il quale erano diretti, né il motivo del viaggio e della privazione della libertà personale cui erano sottoposti.

Scesi dal bus dopo diverse ore di viaggio, i ricorrenti hanno realizzato di trovarsi a Taranto. Qui giunti, sono stati poi trasferiti presso l’hotspot della città e alcuni giorni dopo hanno ricevuto un rifiuto di ingresso. Il giorno seguente la notifica del provvedimento, il gruppo è stato nuovamente trasferito a Ventimiglia e, infine, presso l’aeroporto di Torino, dal quale avrebbero dovuto essere rimpatriati verso il Sudan. Tuttavia, non essendovi posti sufficienti sull’aeromobile, l’allontanamento è stato rimandato e i ricorrenti sono stati nuovamente

trasferiti, questa volta presso il CIE di Torino, sulla base di un decreto questorile che ne ordinava il trattenimento. Dei quattro ricorrenti, uno dichiara di essere stato sottoposto a un nuovo tentativo di allontanamento, parimenti fallito. Egli, infatti, ha opposto resistenza alla misura, e per tale ragione dichiara di essere stato malmenato dalle autorità e di aver ricevuto dei colpi al viso e allo stomaco. In seguito, il ricorrente sarebbe stato legato e costretto sull'aeromobile, ma il pilota si sarebbe rifiutato di trasportarlo in ragione del suo stato di agitazione. Sarebbe stato così nuovamente trasferito presso il CIE di Torino. Tutti e quattro i ricorrenti del primo caso hanno in seguito ottenuto la protezione internazionale in Italia.

Quanto al secondo caso, i ricorrenti facevano parte invece del gruppo di persone rimpatriate attraverso il summenzionato aereo. Nello specifico, essi lamentavano di non essere mai stati informati della possibilità di fare richiesta di protezione internazionale.

I ricorrenti di entrambi i casi ritenevano che l'Italia non avesse sufficientemente valutato il rischio di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rientro in Sudan. I ricorrenti del primo caso, inoltre, sollevavano una violazione dell'art. 3 CEDU anche per le condizioni materiali del loro trattenimento presso l'hotspot di Taranto, così come quelle del loro arresto e degli svariati trasferimenti da e per Ventimiglia. Gli stessi sostenevano inoltre che l'Italia non avesse rispettato l'art. 5 CEDU, in quanto la loro privazione della libertà personale durante i trasferimenti e la permanenza presso l'hotspot, sarebbe avvenuta in assenza di una chiara base legale e di un atto che ne indicasse le ragioni, quantomeno sino al loro trattenimento nel CIE di Torino.

Sotto il profilo dell'art. 3 CEDU in connessione al rischio di *refoulement*, la Corte rigetta le doglianze di 8 ricorrenti, accogliendone solamente una. Infatti, quanto al primo caso (*A.E. e T.B.*), tutti i ricorrenti avevano ottenuto la protezione internazionale, e non erano più dunque a rischio di subire trattamenti contrari alla norma. Quanto al secondo caso (*W.A. et al*), la Corte ritiene che quattro dei cinque ricorrenti non abbiano sufficientemente dimostrato e motivato il suddetto rischio. Quanto all'unico caso accolto (*W.A.*), la Corte conclude che non vi sia stata una violazione della norma. Risulta infatti dai resoconti delle vicende, e dai documenti allegati al ricorso, che, contrariamente a quanto da egli affermato, al ricorrente fosse stato chiesto in svariate occasioni se desiderasse presentare domanda di protezione, e che egli abbia sempre risposto negativamente. Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe limitato a dichiarare di non desiderare la protezione, ma avrebbe anche sottolineato che intendeva solo transitare attraverso l'Italia e non stabilirsi nel paese. Egli avrebbe inoltre dichiarato di appartenere a un gruppo a rischio di persecuzione in Sudan solo al momento della presentazione del ricorso alla Corte EDU e non già dinanzi alle autorità italiane.

Quanto all'art. 3 CEDU in relazione alle condizioni materiali del trattenimento, nel primo caso la Corte accoglie le doglianze dei ricorrenti e ritiene che l'Italia abbia violato la disposizione.

Infine, relativamente all'art. 5 CEDU, la Corte conclude che vi sia stata una violazione dell'art. 5(2) e (4) CEDU. Il commento si concentrerà sulle conclusioni della Corte nel caso *A.E.* e, in particolare, sulla violazione degli artt. 3 (in relazione alle condizioni materiali d'arresto dei ricorrenti) e 5 CEDU.

## B. COMMENTO

### 1. *La violazione dell'art. 3 CEDU: gestire le migrazioni o punire la mobilità?*

Il caso in commento restituisce una fotografia delle pratiche sviluppate attorno alla crisi migratoria del 2015, che ci permette di allargare lo sguardo oltre ciò che accadeva (e continua ad accadere) alla frontiera, e, dunque, per prima cosa, oltre le condizioni materiali all'interno degli hotspot, oggetto peraltro di numerose recenti decisioni della Corte EDU ([J.A. c. Italia](#); [A.B. c. Italia](#); [A.M. c. Italia](#); [A.S. c. Italia](#)).

Gli svariati trasferimenti cui i ricorrenti nel caso in commento sono stati sottoposti e le loro condizioni materiali, infatti, per quanto diffusi e noti in [quel periodo](#), non sono mai stati oggetto di un ricorso alla Corte EDU. Il governo italiano giustificava tali spostamenti con la necessità di alleggerire la pressione nelle zone di frontiera. La questione ci sembra tanto più rilevante in quanto tale pratica ci pare assimilabile a quella che attualmente prevede l'assegnazione, da parte delle autorità italiane, di porti di sbarco sempre più lontani rispetto al punto di salvataggio in mare, col fine, peraltro recentemente avallato dal TAR Lazio, di una più efficace gestione dell'ordine pubblico e di una maggiore e più equa distribuzione degli oneri derivanti dall'accoglienza dei migranti (TAR del Lazio, sentenza n. 10402/2023 del 19 giugno 2023). *In casu*, il trasferimento verso l'hotspot di Taranto, in particolare, sarebbe stato motivato dalla necessità di identificare i ricorrenti che, tuttavia, erano invero già stati fotosegnalati al loro arrivo e, nuovamente, presso la stazione di polizia di Ventimiglia (§ 7). Come [ipotizzato da alcuni](#), tale condotta parrebbe motivata da una sorta di "intento punitivo" verso il migrante irregolare, pulsione invero tradita in molteplici occasioni delle vicende in commento, come le "svestizioni forzate" e, ancora, la violenza fisica subita da uno dei ricorrenti nel tentativo di respingerlo.

Invero, la ricostruzione delle vicende da parte della Corte, unita all'incapacità del governo italiano di fornire spiegazioni convincenti circa il ricorso a siffatte condotte, sembrerebbero tradire la prevalenza di tale aspetto "punitivo" su altri scopi.

La Corte, in tal senso, ricorda che quando un soggetto si trova nella specifica condizione di essere sottoposto al potere delle autorità e in loro custodia, «*any recourse to physical force which has not been made strictly necessary by the person's conduct diminishes human dignity and is in principle an infringement of the right set forth in Article 3 of the Convention*» (§ 81). Per tali ragioni, qualunque atto delle autorità che causi una mortificazione della dignità dell'individuo si pone

potenzialmente in contrasto con la norma.

Ora, il giudizio della Corte sul caso di specie alla luce di tali principi si esprime su due temi specifici: quello delle condizioni materiali dell'arresto dei ricorrenti e dei loro trasferimenti, e quello relativo alla tentata implementazione del respingimento del secondo ricorrente. Quanto al primo profilo, la Corte pone particolare enfasi su due elementi: la denudazione dei ricorrenti e il trattamento subito durante i trasferimenti. Sul primo punto, la Corte osserva che la richiesta di denudarsi, in ragione della sua invasività, può essere giustificata esclusivamente da ragioni medico-sanitarie. Essa richiama così la propria giurisprudenza, nel cui quadro ha stabilito che lo specifico atto di costringere una persona a denudarsi costituisce «*such an invasive and potentially debasing measure that it should not be applied without a compelling reason*» (§ 83; cfr. *ex plurimis* [Wieser c. Austria](#), § 40). Similmente, in [Safi et al. c. Grecia](#), la Corte ha ritenuto che una tale condotta, in assenza di motivi di sicurezza imperativi, possa far insorgere «*chez les détenus le sentiment d'être victimes de mesures arbitraires*», e che «*Le sentiment d'arbitraire, celui d'infériorité et l'angoisse qui y sont souvent associés, et celui d'une profonde atteinte à la dignité que provoque l'obligation de se déshabiller devant autrui [...] peuvent caractériser un degré d'humiliation dépassant celui, tolérable parce qu'inéluctable, que comporte inévitablement la fouille corporelle des détenus*» (§ 191).

Nel caso di specie, non si ritiene, in primo luogo, che le autorità e il governo italiano avanzassero delle “*compelling reasons*” tali da motivare il ricorso a un tale trattamento. Inoltre, la Corte valorizza lo stato di intrinseca vulnerabilità dei ricorrenti, determinata dal fatto che essi si trovavano privati della loro libertà personale in custodia delle forze dell'ordine, stato che implica *per se* un «*inevitable element of suffering and humiliation involved in custodial measures*» ([Khlaifia et al. c. Italia](#), § 160).

La Corte inquadra poi tale trattamento nel contesto più generale delle condizioni materiali nell'arco di tutto l'arresto e della sua durata, compresi i trasferimenti nei bus. Ebbene, per la Corte, durante tutto lo svolgimento dell'arresto, i ricorrenti sono stati sottoposti al «*constant control exercised by the police and the climate of violence and threats, which must have also been a source of distress*» (§ 86). Durante i trasferimenti nei bus, infatti, essi non avrebbero ricevuto acqua e cibo sufficienti, considerando che le vicende si svolgevano nel periodo estivo. Tali condizioni, unite alla durata dell'arresto e al fatto che ai ricorrenti non fosse in nessun momento stata comunicata la loro destinazione e il motivo del trattenimento, costituiscono, per la Corte, dei trattamenti che superano la soglia di gravità dell'art. 3 CEDU, configurandone una violazione (in linea con quanto affermato in [Mubilanza et al. c. Belgio](#), § 58, nonché [Akkad c. Turchia](#) § 111-115).

Il secondo tema di rilievo è quello dell'implementazione del respingimento di *T.B.* In tale contesto, la Corte ritiene che le autorità e il governo italiani non abbiano dato prova sufficiente dell'assenza di tali trattamenti perpetrati sul ricorrente, nonostante quest'ultimo fosse stato in

grado di dimostrare *prima facie* di averli subiti. Nello specifico, il ricorrente dichiarava di essere stato malmenato al viso e allo stomaco, con conseguenti lesioni. Egli, inoltre, aveva presentato denuncia alle autorità del trattamento subito, senza che ad essa fosse tuttavia dato seguito. Il tema, sensibile ma poco affrontato, delle modalità di esecuzione dei rimpatri forzati è stato l'oggetto del [Rapporto tematico 2021/2022 del Garante nazionale](#), che ha osservato come il possibile ricorso all'impiego della forza e/o di strumenti contenitivi sia assai diffuso ma non disciplinato da norme primarie, come invece vorrebbe qualunque forma di limitazione della libertà personale. In tale contesto, il garante osservava che «L'assenza di garanzie analoghe nel settore dei rimpatri forzati rischia di ledere il diritto di protezione fondamentale della persona privata della libertà nei confronti dell'agire coercitivo da parte dei poteri statali e apre a rischi di discrezionalità» (p. 32). Le vicende della sentenza in commento e la sostanziale impunità riservata alle autorità, si pongono in linea con quanto osservato e denunciato dal Garante.

## *2. La violazione dell'art. 5 CEDU, ovvero, i mille volti della privazione della libertà personale dei migranti irregolari*

Venendo alla violazione dell'art. 5 CEDU, le vicende in commento ci paiono particolarmente eloquenti poiché ribadiscono una situazione ormai tristemente conosciuta che coinvolge le frontiere esterne italiane e gli hotspot. Da un lato, gli eventi reiterano l'assenza di una base legale per il trattenimento presso gli hotspot, questione affrontata ormai in numerose sentenze che hanno coinvolto l'Italia sin dal 2017 e che mostrano una sostanziale serialità delle violazioni dell'art. 5 CEDU (si veda, [PORCHIA](#) in questo blog; *ex plurimis* [DRIGO](#), [PALLADINO](#)). La situazione specifica delle vicende, poi, mostra il deficit normativo che riguarda una particolare categoria di migranti che è rimasta esclusa dai, seppur problematici, interventi normativi che hanno in seguito tentato di dare una base legale al trattenimento presso gli hotspot (ad esempio, l'intervento più recente introdotto dall'art. 7 bis. L. 20/2023 riguardo al trattenimento durante la procedura di frontiera, che, tuttavia, si applica ai soli richiedenti protezione internazionale): quella dei migranti irregolari che non presentino domanda di protezione internazionale, nella fase della loro identificazione. Per questi ultimi, infatti, ai sensi dell'art. 14, TUI, il trattenimento a fini identificativi può essere disposto esclusivamente presso un CPR, non in un hotspot, e ove sussista un rischio di fuga, che può configurarsi nel caso di un *reiterato* rifiuto di sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici (cfr. [DEL GUERCIO](#) in questo blog; [VEGLIO](#); [LEONE](#)).

Permane, dunque, la strutturale ambiguità della disciplina degli hotspot, una "chimera" ([BENVENUTI](#)) le cui anomalie non potranno che aggravarsi considerando le future modifiche alla disciplina della migrazione e l'asilo nella UE tutt'ora in discussione ([GATTA](#) in questo blog). Nel caso di specie, poi, l'arbitrarietà della privazione della libertà personale dei ricorrenti si estende anche oltre le strutture hotspot. Per la Corte, infatti, anche l'arresto dei

ricorrenti, il loro trasferimento presso la stazione di polizia di Ventimiglia, prima, e presso l'hotspot di Taranto, poi, integrano una forma di privazione della libertà personale del tutto arbitraria, in quanto avvenuta in assenza di una base legale e nella totale inconsapevolezza dei ricorrenti circa il motivo del loro arresto e del loro trasferimento (§ 104).

In buona sostanza, considerando le precedenti pronunce sul caso Lampedusa (*supra*), è possibile affermare che la sentenza nel caso *A.E.* si inserisca nel solco di un rinnovato orientamento garantista della Corte (cfr. [DEL GUERCIO](#)) riguardo alle vicende dei migranti che giungono alle frontiere italiane ed europee. Tale orientamento, nella decisione in commento, coinvolge profili che trascendono il fenomeno degli hotspot e che mostrano come la soggezione ai pubblici poteri possa assumere le forme più varie.

### C. APPROFONDIMENTI

#### Per consultare il testo della decisione:

Corte EDU, sentenza del 16 novembre 2023, [A.E. et al c. Italia](#), ric. n. 18911/17, 18959/17. Corte EDU, sentenza del 16 novembre 2023, [W.A. et al c. Italia](#) ric. n. 18787/17.

#### Giurisprudenza:

Corte EDU, sentenza del 12 ottobre 2006, [Mubilanzila Mayeka e Kainiki Mitunga c. Belgio](#), ric. n. 13178/03.

Corte EDU, sentenza del 22 febbraio 2007, [Weiser c. Austria](#), ric. n. 2293/03.

Corte EDU [GC], sentenza del 15 dicembre 2016, [Khlaifia e altri c. Italia](#), ric. n. 16483/12.

Corte EDU, sentenza del 7 luglio 2022, [Safi et al c. Grecia](#), ric. n. 5418/15.

Corte EDU, sentenza del 21 giugno 2022, [Akkad c. Turchia](#), ric. n. 1557/19.

Corte EDU, sentenza del 30 marzo 2023, [J.A. e altri c. Italia](#), ric. n. ric. n. 21329/18.

Corte EDU, sentenza del 19 ottobre 2023, [A.S. c. Italia](#), ric. n. 20860/20

Corte EDU, sentenza del 19 ottobre 2023, [M.A. c. Italia](#), ric. n. 13110/18 Corte EDU.

Corte EDU, sentenza del 19 ottobre 2023, [A.B. c. Italia](#), ric. n. 13755/18 Corte EDU.

TAR del Lazio, sentenza n. 10402/2023 del 19 giugno 2023.

#### Dottrina:

R. PALLADINO, [Dal caso Khlaifia agli Hotspot: alcune riflessioni sulla compatibilità della detenzione dei migranti rispetto alla CEDU](#), in *Iura and Legal Systems*, 2, 2016.

C. LEONE, [La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs 286/98: un'occasione mancata](#), in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2, 2017.

M. BENVENUTI, [Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale](#), in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 2, 2018

M. VEGLIO, [La bestia tentacolare. Forme, tempi e luoghi del trattenimento degli stranieri in Italia](#), in *Questione giustizia*, 3, 2023.

M. PORCHIA, [Condizioni di detenzione e respingimenti collettivi: l'hotspot di Lampedusa al vaglio della Corte EDU](#), in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, aprile 2023.

C. DRIGO, [Da Lampedusa a Strasburgo. Il trattenimento dei migranti all'interno dell'hotspot nuovamente al vaglio della Corte europea dei diritti dell'uomo](#), in *DPCE online*, 2, 2023.

F.L. GATTA, [La periferia del diritto. Hotspot, zone di transito e centri di trattenimento in frontiera: diritti negati alle porte d'Europa](#), in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, ottobre 2023.

A. DEL GUERCIO, [C'è ancora un giudice a Strasburgo. Trattenimento arbitrario e violazione dei diritti umani nell'hotspot di Lampedusa](#), in *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, novembre 2023.

**Altri materiali:**

Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, [Rapporto sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri \(1° luglio 2021-15 settembre 2022\)](#), 9 gennaio 2023.

**Per citare questo contributo:** F. RONDINE, *Al di là della frontiera: la Corte EDU condanna nuovamente l'Italia per il trattamento dei migranti irregolari durante la "crisi" del 2015*, *ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza*, dicembre 2023.